COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 202

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 (1964) 202
PRESIDENTE 202
GIRARDIN, *Relatore* 202
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 202
BIAGGI NULLO 202
PICCINELLI 203

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione (*Approvato dal Senato*) (2034) 204
PRESIDENTE 204
DI VAGNO, *Relatore* 204
ALESI 206
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 206

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003);

PAG.

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399) 207
PRESIDENTE 207
MERENDA, *Relatore* 207
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 211

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315);

BOTTA e DEMARCHI: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797) 212
PRESIDENTE 212
MERENDA, *Relatore* 212

PAG.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 212
BOTTA 212
ORIGLIA 213
ROMUALDI 213
HELFER 213

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Attribuzione alla competenza dei Prefetti in materia di depositi di oli minerali (1862) 213
PRESIDENTE 213
HELFER, *Relatore* 213
ALESI 214
ROMUALDI 214
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 214

Votazione segreta:

PRESIDENTE 215

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Radi sostituisce il deputato Amadeo Aldo. Interviene, inoltre, quale presentatore di una proposta di legge all'ordine del giorno, il deputato Botta.

Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 (1964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703 ».

Il relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame propone una modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 703. Detta legge prevede il concorso dello Stato, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale od associata, esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendessero impiantare attrezzature, ampliare e migliorare stabilimenti e magazzini, fornirli di frigoriferi e macchinari e – in genere – dotare i locali di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

Si è potuto però riscontrare, attraverso il numero delle domande presentate, che l'agevolazione prevista in detta legge ha trovato scarsa applicazione, specialmente nelle regioni dell'Italia meridionale, per una serie di fattori negativi di ordine ambientale, tecnico, psicologico e sopratutto finanziario, in quanto il contributo dello Stato del 3 per cento è stato giudicato di scarso rilievo.

Il disegno di legge in esame si propone, pertanto, di ovviare agli inconvenienti di cui sopra, mediante l'elevazione del contributo dello Stato dal 3 al 5 per cento. Tuttavia il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere tale agevolazione soltanto per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'attuazione del presente provvedimento non comporta alcun onere per l'erario, in quanto la maggior spesa rientra nel limite d'impegno autorizzato dalla legge 1° agosto 1959, n. 703.

Queste le ragioni per le quali, dichiarandomi favorevole al disegno di legge, ne raccomando alla Commissione la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho che da associarmi alla conclusione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il contributo dello Stato, di cui alla legge 1° agosto 1959, n. 703, è concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».

BIAGGI NULLO. Vorrei fare una domanda. La semplificazione della procedura buro-

cratica prevista dal disegno di legge, che riduce a due il concerto dei cinque ministeri previsto dalla legge n. 703 per la concessione del contributo dello Stato, si intende valida anche per le esportazioni dal nord Italia o soltanto per quelle dal sud?

Il testo del disegno di legge, a questo proposito, appare poco chiaro, pur dovendosi intendere – a mio avviso – che esso implica l'estensione di almeno questa parte del beneficio a tutto il territorio nazionale.

GIRARDIN, *Relatore*. Penso che tale semplificazione valga soltanto per le zone del sud.

BIAGGI NULLO. Perché questa disparità di trattamento?

GIRARDIN, *Relatore*. Perché la modifica riguarda soltanto una parte d'Italia e l'articolo 1 della legge rimane invariato nei riguardi dei contributi concessi per il nord d'Italia.

BIAGGI NULLO. Non posso pensare che in un provvedimento che ha il precipuo scopo di agevolare l'esportazione, possa esserci una simile discriminazione.

Ritengo che da un esame più attento del testo dell'articolo unico (che, ripeto, è poco chiaro), possa desumersi la validità della semplificazione burocratica per tutto il territorio italiano e non soltanto per quella parte che beneficia delle provvidenze per il Mezzogiorno. Per questa ultima zona si aggiunge il beneficio dell'aumento del contributo da parte dello Stato.

GIRARDIN, *Relatore*. Da un più attento esame interpretativo del testo dell'articolo credo anche io che l'opinione del collega Biaggi sia esatta. Se è giustificato, infatti, anche per simmetria con altri benefici di legge, il diverso contributo fra zone rientranti nel cosiddetto « Mezzogiorno » ed il resto del territorio della Repubblica, giustificata non sarebbe una diversa e più complicata procedura burocratica. Penso che per meglio chiarire la portata della nostra interpretazione si potrebbe dividere il comma in due periodi. Porre un punto dopo le parole « Ministero del tesoro »; e sostituire le parole che seguono: « ed è » con le altre: « Il contributo è ».

PRESIDENTE. Debbo dare atto che con la nuova formulazione proposta dal relatore ogni dubbio interpretativo è chiarito nel senso che con la presente legge si operano due benefici. Uno, che ha carattere di semplificazione burocratica, è da applicarsi a tutto il territorio nazionale, l'altro che aumenta il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi è da applicarsi solo al Mezzogiorno.

Pongo in votazione l'emendamento formulato dal relatore raccogliendo l'indicazione fornita dal collega Biaggi Nullo.

(*È approvato*).

PICCINELLI. Propongo di ampliare la portata anche del secondo beneficio estendendolo anche alle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale. Infatti, la situazione particolare esistente nell'Italia meridionale, tutti quei fattori negativi che ancora permangono in quelle zone alle quali si è riferito l'onorevole Relatore, non esistono soltanto nel sud dell'Italia, ma li troviamo anche nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale. Anche in esse l'agricoltura è arretrata, tanto è vero che il Piano Verde – più che ai territori che già beneficiano delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno – si riferisce alle zone centro-settentrionali d'Italia, e questo appunto in base alla legge che stabilisce che particolari agevolazioni sono concesse, oltre che all'Italia meridionale, anche a determinate zone dell'Italia centro-settentrionale.

GIRARDIN, *Relatore*. Non sono contrario all'emendamento Piccinelli, salvo che non ci siano difficoltà da parte del Tesoro; sono però propenso a pensare che non ve ne saranno, in quanto l'emendamento rimane nell'ambito del finanziamento già previsto dalla legge 1° agosto 1959, n. 703. Tuttavia rimane un dubbio che vorrei fosse chiarito dal rappresentante del Governo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero far presente che, pur rappresentando il Governo in senso lato, io posso essere preciso solo su argomenti che impegnano il mio dicastero; mentre quello sollevato dall'onorevole Piccinelli mi sembra debba interessare soprattutto il Tesoro. Il disegno di legge, inoltre, è di competenza del Ministero del Commercio con l'estero; perciò, se i colleghi me lo consentono, vorrei non esprimere un parere su questo argomento. Mi trovo di fronte ad un emendamento ragionevole e di portata limitata, che non comporta alcun inconveniente legislativo ma che, tuttavia, per la sua stessa natura, deve essere sottoposto all'attenzione del Ministero proponente. Propongo perciò di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Per la sua non diretta competenza l'onorevole Sottosegretario suggerisce un breve rinvio della discussione per valutare l'importanza e gli effetti di questo emendamento. Non posso che accedere a questa ineccepibile richiesta e, nel frattempo, vorrei pregare l'onorevole relatore di accertare la

portata dell'emendamento ai fini delle conseguenze finanziarie che può comportare. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione (Approvato dal Senato) (2034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2034, già approvato dal Senato, concernente l'assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione.

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Di Vagno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI VAGNO, *Relatore*. Questo disegno di legge mette in evidenza una grave carenza nel settore degli zuccheri e, per dei precisi impegni assunti a suo tempo dal Governo, esso deve essere approvato. Deve essere approvato, perché ci troviamo di fronte alla necessità di provvedere al rifornimento dello zucchero, che è uno degli elementi base per la nutrizione della popolazione italiana.

La campagna bieticola del 1962 (l'Europa si serve solo della bietola per produrre lo zucchero e – per la storia – fu Napoleone che introdusse questo coltura per resistere al blocco degli inglesi) prevedeva una produzione inferiore a quella dell'annata precedente, cioè un raccolto di 68 milioni e 700 mila quintali circa di bietole, pari ad una produzione massima realizzabile di zucchero di quintali 9 milioni e 300 mila circa, che aggiunta alle rimanenze della campagna del 1962 di quintali 1 milione e 500 mila circa, dava una disponibilità globale di quintali 10 milioni e 800 mila, contro un consumo previsto di oltre 12 milioni di quintali. Il *deficit* pertanto risultava di un quantitativo oscillante tra un milione e mezzo e due milioni di quintali.

Fin dal settembre-ottobre di tale anno, una volta conosciute le risultanze della produzione di zucchero, fu fatto presente ai ministeri competenti, sopratutto dagli industriali dolciari, la necessità di programmare un piano di importazione di zucchero che consentisse la copertura del *deficit* di zucchero previsto nella campagna di consumo 1962-1963.

Le società saccarifere, per altro, richieste dalle autorità competenti di un parere, negarono la necessità di importare il prodotto ed assicurarono di poter garantire la copertura del fabbisogno nazionale.

Nel gennaio del 1963 risultò chiaro a tutti che, malgrado l'assicurazione degli industriali saccariferi, si sarebbe verificato un *deficit* fra disponibilità e consumo, con conseguenze facilmente immaginabili.

Nel febbraio del 1963, pertanto, venne fissato un contingente di 1.500.000 quintali di zucchero da importarsi, fra grezzo e raffinato, di cui 1.200.000 quintali di zucchero grezzo riservato agli zuccherifici e 300.000 quintali di bianco riservato al commercio.

In quel periodo i prezzi dello zucchero sul mercato internazionale erano a un livello inferiore al prezzo C.I.P. dello zucchero nazionale e consentivano pertanto l'importazione e la vendita all'interno del territorio nazionale al livello del prezzo C.I.P.

Per ragioni varie ed in particolar modo per l'eccessivo spezzettamento delle licenze d'importazione relative soprattutto allo zucchero bianco, soltanto 1.100.000 quintali circa furono importati sul suddetto contingente. Tale importazione fu completata entro la prima quindicina di maggio 1963.

Nel frattempo, il mercato internazionale entrò in tensione per le richieste sempre più pressanti dei vari paesi consumatori, contro le offerte dei paesi produttori che si riducevano sempre più, data la scarsità verificatasi in quell'anno anche nella produzione della canna da zucchero. I prezzi iniziarono una ascesa rapidissima, tanto che dal mese di maggio in avanti, superarono largamente il prezzo C.I.P. per la vendita dello zucchero in Italia e raggiunsero, nel mese di luglio, la punta massima di oltre 175 lire al chilogrammo per lo zucchero grezzo.

Era evidente che non era più sufficiente emettere delle licenze d'importazione e consentire l'importazione dello zucchero, giacché nessun operatore avrebbe importato dello zucchero dall'estero per rivenderlo in Italia ad un prezzo inferiore. La crisi di approvvigionamento intanto si rendeva molto acuta, tanto che lo zucchero scarseggiava persino nei negozi alimentari, provocando proteste ed agitazioni da parte dei cittadini.

Fu allora che, con il provvedimento C.I.P. n. 1025 del 25 maggio 1963 e con decreto del Ministro dell'agricoltura in pari data, venne istituita la Cassa conguaglio zucchero d'importazione ed il Comitato interministeriale zucchero d'importazione, con il compito di esaminare e decidere sull'ammissione delle singole operazioni di acquisto all'estero di zucchero.

Contemporaneamente doveva essere decisa una integrazione del prezzo da parte della suddetta Cassa di conguaglio, stabilendo l'importo dell'integrazione, la data di decorrenza della valuta per il relativo pagamento, nonché le altre condizioni alle quali l'integrazione stessa era subordinata.

Inoltre, in considerazione del fatto che la Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione, costituita con il suddetto decreto, non aveva fondi per fronteggiare queste spese, con avvisi pubblici nn. 1 e 2, rispettivamente del 30 maggio e dell'11 giugno 1963, il Comitato interministeriale stabilì che erano a carico della suddetta Cassa conguaglio, oltre alla quota d'integrazione prezzo anche gli interessi bancari sull'importo dell'integrazione medesima, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'importatore rendeva disponibile lo zucchero per l'immissione al consumo dopo lo sdoganamento, nonché le spese della fideiussione bancaria che garantiva all'importatore il suo credito nei confronti della Cassa conguaglio.

Fu possibile, con tale sistema, importare un quantitativo di circa 1.800.000 quintali entro il luglio 1963, coprendo così il *deficit* fra produzione e consumo, con un onere a carico della Cassa conguaglio, e pertanto dello Stato, di circa 11 miliardi in linea di capitale, esclusi gli interessi.

Non potendo la Cassa conguaglio pagare immediatamente questa somma, dietro interessamento dei ministeri competenti, un gruppo di banche fu invitato a finanziare, in attesa che venissero stanziati i fondi necessari a favore della Cassa conguaglio, la quota relativa alle integrazioni di prezzo ai vari importatori che avevano ottenuto l'ammissione ai benefici della Cassa conguaglio.

Senza voler minimizzare le varie responsabilità nella crisi che si venne a determinare e soprattutto quella delle società saccarifere, che, con la loro dichiarazione di essere in grado comunque di garantire una sufficente disponibilità di zucchero per la copertura dei consumi, impedirono di affrontare il problema delle importazioni quando si sarebbe potuto risolvere la crisi senza alcun onere a carico dello Stato (quando cioè i prezzi internazionali erano sensibilmente inferiori al livello fissato dal C.I.P. per la vendita dello zucchero in Italia), non si vede come si sarebbe potuto assicurare la copertura del consumo di zucchero in Italia per la campagna 1962-1963 senza dover ricorrere all'importazione, assumendosi lo Stato l'onere della differenza fra i prezzi internazioali più alti ed il prezzo ufficiale di vendita in Italia.

L'unica alternativa a questo sistema sarebbe stata quella di consentire l'importazione dello zucchero lasciando liberi gli importatori di vendere il prodotto al prezzo raggiungibile su un mercato già in crisi di carenza.

Oltre alle conseguenze negative facilmente intuibili, ciò avrebbe consentito di sottrarre anche lo zucchero di produzione nazionale al controllo del C.I.P., giacché sarebbe stato impossibile poter stabilire, in fase di consumo, la differente origine del predetto.

Una volta risolto con i provvedimenti di cui sopra il problema dell'approvvigionamento per l'annata saccarifera di consumo 1962-1963, già verso la metà di agosto dello stesso anno, sulla base dei primi dati della produzione bieticola, le previsioni sulla produzione di zucchero erano molto pessimistiche. Infatti, durante il mese di settembre si poté stabilire che la produzione delle bietole ammontava a circa 63 milioni e mezzo di quintali, con un grado di polarizzazione di 13,2 approssimativamente, che lasciava prevedere una produzione di zucchero non superiore ai 7 milioni e mezzo – 8 milioni di quintali che, aggiunti alle scorte formatesi in seguito alle importazioni effettuate entro il luglio 1963, davano una disponibilità globale dai nove milioni ai nove milioni e mezzo di quintali, contro un consumo di dodici milioni e mezzo – tredici milioni di quintali. Si rendeva pertanto necessario programmare nuove importazioni per circa tre milioni – tre milioni e mezzo di quintali.

Davanti a questa situazione, le industrie saccarifere decisero d'immettere al consumo, mensilmente, soltanto un dodicesimo della propria produzione. Ciò significava praticamente far mancare circa il 30 per cento del fabbisogno del consumo.

Il Ministero dell'agricoltura, responsabile dell'approvvigionamento dei prodotti alimentari, preoccupato da questa grave minaccia, sollecitò i competenti ministeri affinché venissero autorizzate nuove importazioni di zucchero con il sistema già applicato nel precedente mese di giugno.

Intanto, i prezzi internazionali, che avevano subito una flessione al ribasso durante il mese di agosto, in attesa dei risultati delle campagne bieticole dei vari paesi produttori ed in attesa delle previsioni circa la produzione della canna da zucchero, ripresero a salire nel mese di settembre in seguito alle notizie del raccolto non buono della bietola

ed alle previsioni di un peggior raccolto della canna da zucchero, rendendo così, per le considerazioni già dette più sopra, indispensabile che lo Stato assumesse l'onere della differenza di prezzo fra le quotazioni internazionali ed il prezzo italiano.

La Cassa conguaglio, d'altra parte, non solo non era in grado d'affrontare queste nuove spese, ma non aveva ancora avuto lo stanziamento degli 11 miliardi relativi alla importazioni precedenti, somma finanziata agli importatori da un gruppo di banche.

Lo stesso gruppo di banche, interessato affinché intervenisse analogamente a quanto fece in occasione delle importazioni precedenti, rifiutò di acconsentire a tale operazione, non essendo state liquidate le esposizioni per le operazioni di importazione del giugno-luglio.

In tale situazione non si vedeva come si sarebbe potuto assicurare l'ingente quantitativo necessario per la copertura del fabbisogno, giacché nessun operatore avrebbe potuto, senza finanziamento da parte delle banche, coprire le differenze fra i prezzi internazionali ed il prezzo interno, in attesa che la Cassa conguaglio fosse stata messa in condizioni di far fronte ai propri impegni.

Con i pubblici avvisi n. 4, 5 e 6, rispettivamente in data 31 ottobre, 8 e 16 novembre 1963, furono indette dal Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, nuove aste per l'importazione di zucchero. Fu in tale periodo che un gruppo di operatori e finanziatori esteri, in base agli impegni presi dallo Stato attraverso i pubblici avvisi sopra riportati, acconsentì a far finanziare – da loro istituti di credito – ad alcuni importatori italiani, la quota relativa alla differenza tra il prezzo internazionale ed il prezzo interno, costituendosi garanti dell'operazione.

Fu così possibile assicurare, fin dall'inizio delle aste, quantitativi sufficienti per risolvere la grave crisi verificatasi in seguito all'insufficienza della disponibilità di zucchero. I quantitativi globali di zucchero, importati fino al luglio 1964, furono di circa 4 milioni di quintali espressi in zucchero bianco, con un onere a carico della Cassa conguaglio zucchero d'importazione di circa 15 miliardi, portando il debito globale fra le importazioni effettuate entro il 31 luglio 1963 e quelle entro il 31 luglio 1964 a circa 26 miliardi.

Con particolari accorgimenti ed in attesa di sfruttare eventuali situazioni favorevoli di mercato, si può provvedere a sanare questo *deficit* anche in tempi successivi. Una parte, tuttavia, va immediatamente coperta. Il disegno di legge all'esame prevede uno stanziamento, a questo scopo, di nove miliardi.

Ora, poiché sullo zucchero grava un dazio, che è stato incassato dal Ministero delle finanze, ammontante a circa 7 miliardi, da un certo punto di vista contabile si può, quasi, immaginare una specie di contropartita ai 9 miliardi che con il presente disegno di legge – come si è detto – il Ministero dell'industria ha proposto di versare a favore della « *Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione* » perché possa far fronte al debito che è stato acceso nei riguardi degli esportatori esteri.

Senza fare riferimento a questioni o meno di prestigio, le realtà è che noi ci troviamo con questo debito di fronte agli esportatori stranieri cui avevamo dato precisi affidamenti. Appare, pertanto, indispensabile approvare con ogni sollecitudine il disegno di legge n. 2034 onde permettere che la Cassa conguaglio, per mezzo del contributo di 9 miliardi, possa – almeno in parte – fronteggiare il suo debito acceso su preciso invito del Comitato interministeriale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'esauriente trattazione della materia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Vorrei chiedere cosa si intenda fare per la parte del debito rimasta scoperta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI VAGNO, *Relatore*. Spero che il Governo possa dare affidamenti anche nel senso sollecitato dall'onorevole Alesi. Da calcoli fatti si pensa che con un contributo ulteriore di cinque miliardi e con opportune operazioni di importazione a prezzi favorevoli si possa pareggiare il *deficit*. Non rimane che sperare in un miglioramento della situazione. Comunque, ripeto, per ora è necessario approvare senza modifiche il testo trasmesso dal Senato.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio anzitutto il relatore che con chiarezza ed obiettività ha posto in luce la situazione finanziaria in cui versa la Cassa conguaglio prezzo dello zucchero d'importazione.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Alesi posso dire che il problema è al più attento esame e che si cerca di dargli la migliore soluzione. La prego di volersi accontentare di queste dichiarazioni.

Non è che – in questo momento – voglia sfuggire a maggiori precisazioni, ma non sarei in grado di fornirle. Mi rendo perfettamente conto che la Commissione dimostra implicita-

mente il suo consenso attraverso la rinuncia alla discussione generale e la ringrazio perché, con tale atto, sottolinea come lo Stato abbia il dovere morale e giuridico di intervenire.

Per questo motivo mi associo all'onorevole relatore nel pregare la Commissione di dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, senza apportarvi modificazioni.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, è assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, al fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio industria e agricoltura (1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge dei deputati Dosi e Biaggi Nullo, recanti norme concernenti il personale delle Camere di commercio industria e agricoltura; Storti ed altri, recante norme integrative del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura, e Cervone ed altri, recante norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Si era pensato, in precedenza, ad un più vasto abbinamento che includesse anche le proposte Durand de la Penne n. 1315 e Botta e De Marchi n. 1737, ma poi – e su sollecitazioni dello stesso onorevole Botta, primo firmatario della proposta n. 1797 – si è convenuto di procedere a due abbinamenti distinti: il primo riguarda le tre proposte di legge in esame, il secondo concerne le due proposte di legge nn. 1315 e 1797.

Per le prime tre proposte di legge la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Merenda, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MERENDA, *Relatore*. Le iniziative degli onorevoli Dosi e Biaggi Nullo, degli onorevoli Storti ed altri e dell'onorevole Cervone, di presentare proposte di legge dirette alla regolamentazione del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura traggono origine e fondamento dal decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, con il quale, ricostituendosi gli enti anzidetti e gli Uffici provinciali dell'Industria e del Commercio, si rinviava ad un successivo provvedimento legislativo l'emanazione delle norme relative « alla costituzione, al personale ed al funzionamento » degli enti stessi.

Tali iniziative fanno seguito a numerosi altri tentativi di riordinamento della materia, rimasti senza esito per ragioni di ordine vario, fra le quali sono da considerare principalmente le difficoltà delle procedure elettorali degli organi di amministrazione delle Camere in mancanza del riconoscimento giuridico delle organizzazioni dei lavoratori, che in tali enti hanno diritto ad una adeguata rappresentanza.

Ed è per tali motivi che le proposte di legge all'esame del Parlamento prescindono dalla impostazione dei problemi di carattere istituzionale, che si sono finora dimostrati di quasi impossibile soluzione, e si limitano alla trattazione dei soli problemi del personale, la cui definizione, attesa assai responsabilmente per 20 anni, è divenuta oggi di estrema necessità

ed urgenza non tanto perché investe le condizioni di lavoro e di quiescenza di varie migliaia di impiegati, ma soprattutto perché si deve creare – nel pubblico interesse – una più moderna strutturazione dei servizi ed una più efficiente funzionalità di questi enti, che svolgono un'attività quanto mai complessa in tutti i settori dell'economia e che, per la legge istitutiva, « *coordinano e rappresentano gli interessi commerciali, industriali ed agricoli delle province* ».

Una completa elencazione dei compiti e delle funzioni delle Camere di commercio sarebbe pressoché impossibile, oltreché inopportuna, per il numero e la varietà dei medesimi, in relazione specialmente alle attività di studio e alle iniziative che i singoli enti, nell'ambito della loro autonomia, intraprendono localmente per esigenze specifiche di ordine settoriale o territoriale.

Vale però ricordare alcune delle attribuzioni principali di carattere generale che gli enti anzidetti svolgono nell'interesse dell'economia delle province e di quella nazionale; attribuzioni che per la loro importanza giustificano appieno la considerazione che viene richiesta al Parlamento sulle proposte di legge che stiamo esaminando.

Commercio interno: in tale settore le Camere dànno pareri vincolanti per l'impianto e l'esercizio di magazzini a prezzo unico, autorizzano le vendite straordinarie e di liquidazione, rilasciano licenze per l'esercizio dei depositi di margarina e grassi idrogenati, esprimono pareri sull'opportunità delle autorizzazioni per le vendite a premio, sull'assoggettamento a cauzione delle agenzie di prestiti su pegno e delle agenzie di affari, nonché sull'impianto di depositi di olii minerali, lubrificanti e carburanti. In materia di commercio ambulante emanano annualmente le direttive di massima per la regolamentazione di tale attività. Autorizzano e controllano le manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e locale, gestiscono direttamente magazzini generali ed i depositi franchi oppure esercitano funzioni normative, consultive e di vigilanza nel caso che i medesimi siano gestiti da altri enti e da privati; possono istituire e gestire mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sui quali esercitano comunque la vigilanza, tengono l'albo provinciale dei commercianti all'ingrosso dei prodotti anzidetti, nonché l'albo degli esercenti attività commerciali ai fini della loro iscrizione alla rispettiva cassa mutua.

Commercio estero: nel settore del commercio estero, le Camere rilasciano i certificati di origine per le merci all'esportazione, appongono il visto di congruità dei prezzi sulle fatture, tengono l'albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e provvedono alla risoluzione delle controvevrsie in materia di imposte doganali e di fabbricazione.

Industria e artigianato: nei settori dell'industria e dell'artigianato le Camere di commercio rilasciano le licenze di macinazione e di panificazione, esercitando il controllo sulla produzione e sul commercio dei bachi da seta, partecipano al consorzio per le aree di sviluppo industriale, tengono l'albo provinciale dell'imprese artigiane ed esercitano le attribuzioni di legge in materia di brevetti industriali, modelli industriali e marchi d'impresa.

Agricoltura: la competenza delle Camere di commercio in materia di agricoltura, foreste e zootecnia si estrinseca negli atti di imposizione del vincolo idro-geologico sui terreni instabili, nel rilascio delle autorizzazioni di pascolo e di trasformazione dei boschi a coltura, nella compilazione dei regolamenti sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nell'approvazione dei piani economici per la utilizzazione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti, nell'approvazione dei progetti di miglioria dei pascoli montani, nell'approvazione dei piani di massima sulla destinazione ed utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi e nei pareri per l'esercizio degli usi civici.

Nel settore della zootecnia sono affidati alle Camere tutti i poteri ed i controlli sulla disciplina della riproduzione bovina. Altre attribuzioni in materia di agricoltura e zootecnia, riguardano l'apicoltura, l'esercizio della pesca, i pareri sui regolamenti di polizia rurale, l'abbattimento dei gelsi e degli olivi, i piani di coltivazione della barbabietola da zucchero, l'amministrazione delle stazioni sperimentali agrarie, l'attività dei Comitati provinciali ortofrutticoli e la istituzione dell'albo dei vigneti previsto dalla legge 930 del 1963.

Credito e mercato finanziario: le Camere di commercio amministrano le borse valori, le borse merci e le sale di contrattazione, hanno la presidenza dei comitati di vigilanza delle stanze di compensazione, gestiscono laboratori chimico-merceologici e provvedono alla pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti cambiari.

Altri servizi: spettano, inoltre, alle Camere di commercio la tenuta del registro delle ditte, dei ruoli ed albi dei periti e degli esperti, degli stimatori e pesatori pubblici, dei mediatori e degli agenti di cambio, degli agenti

marittimi raccomandatari e degli spedizionieri; nell'ambito delle Camere di commercio operano gli Uffici provinciali di statistica che, fra l'altro, sono gli organi esecutivi dei censimenti economici e di quelli della popolazione e funzionano da segreterie dei Comitati provinciali dei prezzi. Spetta ancora alle Camere di commercio il compito dell'accertamento, della raccolta e della pubblicazione degli usi e consuetudini agrari e commerciali.

A questo complesso veramente eccezionale di funzioni, tutte molto importanti, attribuite dalla legge alla Camere di commercio, si devono aggiungere apprezzabili iniziative a carattere locale, quali la predisposizione di piani regionali di sviluppo, le speciali forme di credito e di assistenza ad alcuni settori dell'economia provinciale, gli interventi in materia di istruzione professionale, di trasporti ferroviari ed automobilistici e di turismo e tutta una gamma di studi di alto interesse per l'economia del paese.

Da quanto precede emerge, dunque, che le Camere di commercio sono enti che, oltre a rappresentare unitariamente le attività e gli interessi economici delle singole province, esercitano anche funzioni e poteri di pubblico interesse derivanti dallo Stato, dal che consegue la necessità e l'opportunità che, ferma restando l'autonomia degli enti, si proceda alla statizzazione dei posti direttivi degli uffici, onde determinare le condizioni di ufficiale affidamento nello svolgimento delle funzioni derivate dallo Stato e di permanenti rapporti fra il Governo e le Camere.

A questa impostazione di carattere generale, che mi sembra ben aderente alla struttura delle Camere di commercio ed alle moderne esigenze della vita economica nazionale, mi pare rispondano adeguatamente, almeno nelle linee essenziali, tutte le proposte che stiamo esaminando e che ho ritenuto meglio unificare in un nuovo testo del quale ora illustrerò alla Commissione i principî ispiratori.

Tale testo, pur ispirato alle raccomandazioni della Commissione I della Camera dei Deputati, che ha indicato nella vigente legislazione per gli impiegati civili dello Stato, la base ed i limiti della normativa per il personale delle Camere di commercio, viene in sostanza ad essere la risultante delle tre proposte dianzi indicate, i cui aspetti essenziali sono stati armonicamente fusi e coordinati nel nuovo provvedimento.

I problemi del personale delle Camere di commercio, com'è noto, hanno carattere specifico e si differenziano da quelli più generali della riforma della pubblica amministrazione. Va anzi rilevato che tale riforma non potrà efficacemente operare nei confronti del personale delle Camere di commercio se prima non sarà stato attuato il riordinamento previsto dal progetto in esame, riordinamento già considerato, come si sa, dal decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944 e dallo stesso demandato all'altro successivo provvedimento che, dopo oltre 20 anni, speriamo di poter condurre in porto con la migliore comprensione e sollecitudine.

Completata così la esposizione sugli aspetti essenziali dell'ambiente di lavoro in cui opera, con molto merito, il personale delle Camere di commercio e sulle deficienze dell'ordinamento in atto (che sono molte), non mi resta che esporre gli aspetti generali e rilevanti del provvedimento che, a mio giudizio, possono compendiarsi come segue:

a) statizzazione dei dirigenti degli uffici mediante l'istituzione di apposito ruolo statale dei direttori e degli ispettori delle Camere di commercio, con carriera iniziale dalla qualifica di direttore di sezione. Tale ruolo sarà alimentato esclusivamente da personale dei ruoli camerali, il che consente al personale direttivo di acquisire una vasta preparazione tecnica prima del passaggio nel ruolo statale che, fra l'altro, è assoggettato a rigorosi concorsi e pone i funzionari dirigenti in una posizione di prestigio adeguata all'importanza e complessità delle funzioni dell'ente. Il personale dei ruoli camerali non interessato al passaggio nel ruolo statale continuerà a svolgere la propria carriera nel ruolo di appartenenza, secondo la tabella B allegata alla proposta di legge. A tale proposito, mi pare necessario ed opportuno proporre un emendamento al primo comma dell'articolo 2, nel senso di eliminare la tabella C, ai fini della unificazione in una sola pianta organica delle carriere del personale di tutti gli enti, il che, com'è naturale, vale a determinare quelle irrinunciabili condizioni di parità che sono fra le finalità essenziali di ogni programma di riforma della pubblica amministrazione. Il ruolo statale dei direttori e degli ispettori delle Camere di commercio – di cui alla tabella A – è inizialmente costituito dal personale attualmente iscritto nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (che, come tale, viene soppresso) nonché da altro personale sia statale che camerale che, all'atto dell'emanazione della legge, si trovi in particolari condizioni di carriera e di funzioni, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti della proposta di legge n. 1003.

Il restante personale delle Camere (cioè quello che non farà parte del ruolo statale) viene disciplinato secondo le norme sugli impiegati civili dello Stato come emerge dallo specifico richiamo ad esse contenute nel secondo comma dell'articolo 2 e, pertanto, beneficia della carriera e del trattamento economico previsti per questi ultimi; per quanto attiene al trattamento di quiescenza, che attualmente si diversifica sostanzialmente da quello degli impiegati dello Stato, è previsto l'allineamento ad essi con la istituzione del Monte Pensioni del personale delle Camere di commercio, di cui all'articolo 7 della proposta di legge, che assicura lo stesso trattamento sia al personale statale sia a quello camerale.

Questa assoluta parità di condizioni che il provvedimento garantisce alle due categorie di funzionari che devono operare nelle Camere di commercio costituisce, a mio giudizio, la base sostanziale della più intensa collaborazione fra dirigenti statalizzati e personale camerale, nell'interesse degli enti e per il migliore sodisfacimento delle esigenze dei settori della vita economica delle province.

b) Istituzione del Monte Pensioni del personale delle Camere di commercio, alla cui concreta attuazione si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Monte Pensioni, che già opera in alcune regioni autonome a statuto speciale, sarà alimentato dai contributi degli enti e del personale attualmente destinati alla formazione dei fondi locali per le liquidazioni *una tantum* con gli adeguamenti necessari. Sulla necessità della sua istituzione non possono esservi dubbi o perplessità in ragione dell'obbligo che incorre al Parlamento di assicurare anche a questi pubblici dipendenti il trattamento di pensione ormai comune a tutti i lavoratori, in luogo della superata forma di liquidazione *una tantum* che non garantisce alcuna tranquillità di vita.

Al Monte Pensioni affluisce pure il fondo indennità buonuscita, amministrato dalla Camera di commercio di Roma.

c) Sistemazione, mediante norme transitorie, di alcune posizioni di funzionari statali e camerali in particolari condizioni di servizio, di carriera e di funzioni, al fine di rendere immediatamente operante e pienamente funzionale il ruolo dei dirigenti statali delle Camere di commerico.

Inquadrato così il provvedimento nella sua essenziale strutturazione, mi pare che non sussista la necessità di una approfondita analisi dei singoli articoli che, come gli onorevoli colleghi possono constatare, si ispirano in generale alla vigente legislazione sugli impiegati civili dello Stato.

Tratterò, invece, di alcuni emendamenti ed integrazioni che mi risultano di vivo interesse per il personale delle Camere, ma che non alterano in alcun modo il contenuto ed i princìpi informatori delle proposte di legge presentate dagli onorevoli colleghi.

Il primo di tali emendamenti, al quale ho già avuto modo di accennare, riguarda la soppressione della tabella C ed è diretto ad eliminare ogni discriminazione nello sviluppo di carriera del personale; tale emendamento, sempre con riferimento alla proposta n. 1003, interessa il primo comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 7; un secondo emendamento tende a spostare alla data di entrata in vigore della legge alcuni riferimenti a speciali posizioni, già indicate a date largamente superate, e riguarda il quarto comma dell'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 12; un terzo emendamento, che può aggiungersi in calce all'articolo 2, tende ad assegnare al personale tecnico delle Camere di commercio l'indennità prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 224; altro emendamento è diretto a portare da sei mesi ad un anno il tempo per l'esercizio della prevista facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza in atto e quello pensionistico che si istituisce, e riguarda il terzo comma dell'articolo 7.

Al testo dell'articolo 10 si propone di sostituire un nuovo testo a più largo contenuto e di maggiore utilità per il personale camerale non di ruolo, o di ruolo in carriera non corrispondente al titolo di studio posseduto.

Anche l'articolo 11 si propone un nuovo testo che, pur mantenendo il contenuto di quello originario, tratta più chiaramente ed organicamente la materia.

Il secondo comma dell'articolo 12 prevede una condizione, quella del possesso della qualifica di capo reparto da almeno un biennio, che può non verificarsi per il personale delle Camere già qualificate di terza e quarta classe in ragione della troppo recente istituzione della qualifica negli organici degli enti anzidetti; per motivi di equità si propone di sostituire la condizione del possesso della qualifica con quella dell'anzianità di carriera occorrente per conseguirla, che la legge fissa in anni 9 (esame di merito distinto) con l'aggiunta di altri due anni per il biennio considerato, nonché della possibilità di ammettere al concorso altre categorie di funzionari che ne sono meritevoli.

Proporrei poi due nuovi articoli collocabili come 13 e 14, e concernenti rispettivamente, la rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione degli enti e la composizione della Commissione di disciplina.

Con un altro articolo, che potrebbe essere il 18 viene fissato al Governo e alle Camere di commercio il termine massimo per l'adozione del regolamento-tipo e delle tabelle organiche di cui all'articolo 2.

Va, infine, rilevato che il riassetto che si propone della tabella A per quanto attiene all'organico dei singoli coefficienti risponde ad accertate necessità funzionali del nuovo ruolo.

Con questi emendamenti il provvedimento che si sottopone all'approvazione della Commissione viene a costituire uno strumento efficace per una organica e moderna strutturazione dei servizi delle Camere di commercio e per il funzionale riassetto delle carriere e del trattamento previdenziale del personale.

Pur rigorosamente mantenuto nell'ambito della vigente legislazione sugli impiegati civili dello Stato secondo la precisa raccomandazione della Commissione affari costituzionali della Camera, il provvedimento in esame, come già rilevato nelle premesse, viene in sostanza ad essere la risultante delle tre proposte presentate e, come tale, dovrebbe riuscire di pieno gradimento a tutte le parti interessate.

Noi, nella impostazione del lavoro, nella formulazione degli emendamenti e nelle conclusioni cui siamo giunti, abbiamo tenuto costantemente presenti, con le esigenze degli enti e della collettività, le aspettative legittime del personale e la importanza delle funzioni che, soprattutto in materia di programmazione economica, esso sarà chiamato a svolgere; ritengo, quindi, che il provvedimento risponda pienamente alle finalità dei presentatori dei tre progetti di legge e, pertanto, confido che la Commissione vorrà dargli approvazione con quella benevola comprensione e sollecitudine che il personale delle Camere di commercio attende come riconoscimento agli oltre venti anni di paziente e responsabile attesa.

Prima di concludere vorrei ricordare che, nel complesso degli emendamenti potrebbe essere incluso anche il criterio che ispira la proposta di legge presentata dal collega Cetrullo (274). Vorrei perciò pregare il nostro Presidente di prendere le opportune iniziative per discutere, abbinandola a quelle in esame, anche questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Merenda per la sua brillante e documentatissima relazione.

L'onorevole Sottosegretario ha chiesto di intervenire prima dell'apertura della discussione generale; ne ha facoltà.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ringrazio il Relatore per l'esaurientissima relazione, e desidero aggiungere qualche parola di commento. Devo infatti far presente che, dopo l'annunzio dei suoi emendamenti ci troviamo di fronte alla necessità di chiedere un rinvio della discussione o, perlomeno, dell'esame degli articoli, e questo perché il lavoro – veramente esemplare – compiuto dal Relatore, ci pone di fronte ad un testo unificato che il Ministero dovrà esaminare con attenzione.

In merito alla relazione, ringrazio il Relatore per essere stato così preciso nell'esporre la situazione ed i disagi del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; non sempre questi disagi sono presenti agli organi dell'opinione pubblica e all'attenzione dei cittadini.

È necessario arrivare al più presto ad una soluzione di questo gravissimo problema, ed anche per questo sono grato all'onorevole Relatore, per aver accolto la tesi della statizzazione degli organi direttivi delle Camere di commercio.

Riconosco che il personale delle Camere di commercio nella carriera direttiva è oggi in una situazione tale da giustificare l'aspirazione ad una sistemazione definitiva della sua struttura giuridica. In linea di fatto, però, per la coesistenza delle Camere di commercio con enti locali, degli uffici provinciali della industria e del commercio e degli uffici statistici (che sono essenzialmente pubblici e ai quali non possono essere preposti che funzionari statali, che poi vengono assorbiti in funzione di segretari provinciali o di vicesegretari provinciali da parte delle Camere di commercio), si viene a creare un complesso di situazioni abnormi che determinano molti inconvenienti. Indubbiamente la soluzione proposta dall'onorevole Relatore rappresenta un punto di arrivo, che permetterebbe, senza dover tornare indietro in determinati settori, di raggiungere un certo progresso.

Tuttavia, al momento della discussione generale, si affronteranno sia gli aspetti positivi, sia quelli negativi di questa situazione. Ho già avuto occasione di esprimere il pensiero del Governo sull'importanza e sull'urgenza del problema.

Chiedo alla Commissione un breve rinvio per esaminare il nuovo testo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo, si potrebbe rinviare il seguito della discussione, in attesa che sia portato a loro diretta conoscenza il testo degli emendamenti proposti dal relatore. Nel frattempo, poiché la proposta Cetrullo (n. 274) relativa allo stesso oggetto ci è assegnata in sede referente, la porremo all'ordine del giorno di una prossima seduta per poterne richiedere il passaggio alla sede legislativa ed abbinarne la discussione a quella in esame.

Constatato l'unanime consenso che su queste ipotesi si hanno, rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Durand de la Penne: Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale (1315); Botta e Demarchi: Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente valutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, per il trattamento di quiescenza del personale »; Botta e Demarchi: « Integrazione della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio per il trattamento di quiescenza del personale ».

L'onorevole Merenda ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MERENDA, *Relatore*. Entrambe le proposte di legge fanno esplicito riferimento all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, il quale, e su ciò vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e degli stessi proponenti, stabilisce che le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale. Ora mi domando quale rivalutazione si possa fare dopo che i fondi sono usciti dall'amministrazione; e non credo sia ammissibile pensare di rivalutare fondi che si trovano in mano a privati, che non hanno più alcun rapporto con l'ente. Esistono, a mio parere, delle difficoltà insuperabili.

In passato, a questo proposito, ricordo una legge in base alla quale lo Stato rivalutava determinati tipi di fondi di liquidazione. Ma ciò accadeva secondo una diversa formulazione: lo Stato tratteneva un terzo delle pensioni sotto forma di trattenuta di accantonamento. Questa somma rappresentava la parte che il personale avrebbe dovuto versare quando era alle dipendenze dell'ente, ma che non aveva versato.

In questa maniera credo che veramente non ci sia nulla da fare. Infatti non sono più fondi amministrati dagli enti istituiti presso la Camera di commercio di Roma, ma sono fondi in mano a privati.

Non vedo pertanto che tipo di rivalutazione potremmo fare !

Sono veramente spiacente di dover dire questo, ma penso sia necessario tener conto della realtà.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato ha chiesto di intervenire prima dell'apertura della discussione generale. Ne ha facoltà.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo in linea di massima mentre è favorevole alla proposta di legge n. 1797 d'iniziativa dei deputati Botta e Demarchi, è invece contrario, anche in relazione agli elementi messi in evidenza dal Relatore, alla proposta di legge n. 1315 d'iniziativa del deputato Durand de la Penne. La ragione di ciò è dovuta al fatto che mentre nella proposta 1797 è detto chiaramente che si tratta di rivalutazione di fondi amministrati dalle Camere di commercio ed è quindi giusto che quella rivalutazione venga fatta anche a proposito dei risultati di queste gestioni che mantengono i beni nella sfera di disponibilità delle Camere di commercio, invece con la proposta di legge n. 1315, non riscontrandosi nessun fondamento patrimoniale, si verrebbe a determinare non già una rivalutazione, bensì la corresponsione di un nuovo trattamento di quiescenza, il quale, in ultima analisi, andrebbe a completo carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Anch'io, nel considerare la proposta di legge Durand de la Penne, avevo avvertito che non era sostenibile la proposta di dover fare una successiva liquidazione *una tantum* dopo aver risolto il rapporto.

Per questi motivi ho presentato, insieme all'onorevole Demarchi, la proposta di legge

n. 1797, nella quale, per ragioni equitative, viene concesso a favore del personale che è già stato collocato a riposo, un'integrazione della pensione in armonia a quanto fatto nei confronti di altre categorie.

ORIGLIA. In quale misura, onorevole Botta?

BOTTA. Nella misura del 30 per cento, come è stato concesso ai pensionati dello Stato.

Devo sottolineare che questo fatto non ha nessuna incidenza sul bilancio dello Stato, in quanto l'incidenza si verifica sui fondi delle Camere di commercio.

Ritengo che sia giusto e sodisfi un criterio di giustizia e di equità, che le Camere di commercio procedano a detta rivalutazione nei confronti di un personale che per ben trenta o quaranta anni ha prestato servizio presso le stesse.

MERENDA, *Relatore*. Comprendo queste considerazioni, ma in linea di principio esse non superano le perplessità che ho prospettato. Gradirei dal rappresentante del Governo un chiarimento che consenta di superare quelli che, a mio avviso, sono ancora principî non facilmente ignorabili. Chiedo, perciò, un congruo rinvio della discussione.

ROMUALDI. Ritengo anch'io che la rivalutazione non possa estendersi ai fondi che non sono più amministrati dalle Camere di commercio. Ad ogni modo chiedo che questo problema venga affrontato, con una maggiore e più approfondita conoscenza, in una successiva discussione.

HELFER. Anche io penso siano necessari più dettagliati chiarimenti.

BOTTA. Vorrei pregarvi mi consentiste una brevissima ulteriore precisazione ricordando, per quanto riguarda il personale che sarà collocato a riposo prima del conglobamento, ciò che affermò il ministro Medici nella circolare ministeriale del 7 novembre 1964: « *si giudica che, per ragioni di equità, anche i direttori del personale debbano godere degli stessi benefici concessi ad altri* ».

Ora, se l'organo esecutivo ha dimostrato questa sensibilità, sarebbe strano che proprio il Parlamento fosse di parere contrario. Il Ministero – per ragioni sociali e di equità – ha già riconosciuto che questo personale si trova in una situazione impossibile, e noi non dobbiamo assolutamente essere da meno del Ministero stesso.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Comprendo che, in linea di principio, la pregiudiziale posta per il provvedimento firmato dall'onorevole Durand de la Penne, valga anche per l'altra proposta; però con questa differenza: mentre nel primo si ritiene di ricavare dai fondi già riconosciuti un ulteriore capitale, e quindi un'integrazione dell'*una tantum*, nella seconda – anche se in sostanza si tratta della stessa cosa – ci si ricollega, non a ciò che è già stato dato, ma piuttosto al patrimonio che hanno le Camere di commercio.

L'onere che ne deriva è sopportabile. Pertanto il Ministero è favorevole. È anche apprezzabile l'idea di abbandonare l'*una tantum* – che presenta molti inconvenienti – per arrivare ad una completa e giusta riforma pensionistica, coordinata con quanto avviene negli altri settori del pubblico impiego. Per quanto riguarda il rinvio chiesto dal nostro relatore per consentire un più approfondito esame, non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole relatore non possa non essere accettata.

Pertanto, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge: Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzioni della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali ».

Il Governo, per ragioni obiettive, sollecita alla nostra Commissione l'approvazione del disegno di legge. In assenza del Relatore, prego l'onorevole Helfer di svolgere la relazione su questo provvedimento.

HELFER, *Relatore*. Con lo sviluppo dell'industria italiana e l'aumentato consumo di olii minerali, si è avuto un considerevole incremento in questi ultimi anni dei depositi destinati all'immagazzinamento di tali prodotti. Per il rilascio degli atti di concessione di questi depositi è attualmente prevista una complessa procedura. Infatti, in base al regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, spetterebbe al Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il ministro delle finanze, il rilascio degli atti di concessione.

Una così complessa procedura crea parecchie difficoltà. Recentemente il Commissario di Trento ha autorizzato temporaneamente l'esercizio di nuovi stabilimenti nei quali lavorano 120 operai.

Con il provvedimento in esame si vuole attribuire ai prefetti la competenza per il

rilascio delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi per olii minerali. Un decentramento di competenza in materia è più che sufficiente, entro determinati limiti, per garantire contro i pericoli che la costituzione di questi depositi può comportare in certe zone.

Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Nel disegno di legge non è prevista la possibilità da parte degli interessati di un ricorso ad un organo superiore agli enti locali. Ritengo che si possa precisare, in un comma aggiuntivo all'articolo 3, la possibilità di ricorso al Ministero dell'industria contro le decisioni del Prefetto.

ROMUALDI. Desidero associarmi a quanto rilevato dall'onorevole Alesi. Infatti, lasciando alla discrezione delle autorità locali il rilascio degli atti di concessione per l'esercizio di tali depositi, si potrebbero venire a creare situazioni assai dubbie. Bisogna tener presente che depositi di olii minerali fino ad una capacità di 3.000 metri cubi rappresentano grandi serbatoi, che comportano un ampio giro di interessi. A mio avviso, per questi motivi, dovrebbe essere lasciata agli interessati la possibilità di ricorrere contro le decisioni prefettizie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Per quanto riguarda la richiesta del collega Alesi ritengo se ne possa parlare in sede di esame dell'articolo 3.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Credo di poter sostenere con tutta tranquillità che contro le decisioni del prefetto è sempre possibile il ricorso al Ministro dell'industria. Questa mia affermazione è convalidata sia dal testo dello stesso articolo 4 del disegno di legge che afferma che restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, sia anche dal fatto che in diritto amministrativo il ricorso gerarchico è sempre ammissibile.

Questa è una semplice forma di decentramento prevista per le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati con capacità non superiore a 3.000 metri cubi, al fine di ottenere uno snellimento della procedura amministrativa con conseguente notevole guadagno di tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali e loro derivati, ad esclusione dei gas liquefatti, di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, viene rilasciata dal prefetto della provincia quando trattasi di depositi con capacità non superiore a 3.000 metri cubi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui all'articolo 1 deve essere sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, del comune interessato, del comando provinciale dei Vigili del fuoco, dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle altre amministrazioni eventualmente interessate, nonché della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto concerne i depositi destinati ad uso commerciale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il decreto di concessione del prefetto determina la composizione della commissione di collaudo, della quale dovranno comunque essere chiamati a far parte il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ed il capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Gli onorevoli Alesi e Romualdi propongono a quest'articolo un emendamento per aggiungere il seguente secondo comma: « Contro le decisioni del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'industria ».

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Poiché di casi di decentramento ad autorità locali di competenze riservate alle autorità centrali ve ne sono molti altri nella nostra legislazione, anche per quanto riguarda concessioni di portata superiore a quella che qui è considerata, vorrei evitare formule che fossero in contrasto con le norme generali.

Perciò se gli onorevoli proponenti insistono, debbo chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge, onde poter accer-

tare, in sede ministeriale, la normale prassi giuridica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi e Romualdi insistono sull'emendamento?

ALESI. Malgrado il ritardo che viene a determinarsi per l'approvazione del provvedimento, ritengo necessario l'emendamento e pertanto insisto su di esso.

ROMUALDI. Concordo con l'onorevole Alesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione come eventuale primo comma, l'articolo 3 del disegno di legge.

(*È approvato*).

Conformemente a quanto richiesto dal rappresentante del Governo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno oggi esaminato.

(*Segue votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione » (*Approvato dal Senato*) (2034):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Brodolini, Cataldo, Cervone, Di Vagno, Giolitti, Girardin, Helfer, Merenda, Mussa Ivaldi, Olmini, Origlia, Piccinelli, Radi, Righetti, Romualdi, Tempia Valenta e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI